

Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi

*Somministrazione, appalto, distacco
e trasferimento di azienda*

a cura di

Michele Tiraboschi

Collana
ADAPT - FONDAZIONE

“Marco Biagi”

n. 12

Giuffrè Editore

Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi

*Somministrazione, appalto, distacco
e trasferimento di azienda*

a cura di

Michele Tiraboschi

Giuffrè Editore

Milano 2006

SEZIONE B
STRUMENTI E ATTORI

5.

**LE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO:
PROFILI GIURIDICI**

SILVIA SPATTINI

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Le agenzie di somministrazione di lavoro: tipologie. — 3. L'autorizzazione e le procedure. — 4. I requisiti per l'autorizzazione. — 4.1. L'oggetto sociale delle agenzie di somministrazione di lavoro. — 4.2. Le competenze professionali e l'idoneità dei locali. — 4.3. L'interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro. — 5. Un nuovo ruolo per le agenzie di somministrazione. — 6. Bibliografia ragionata.

1. Premessa.

Con questa nota si intende delineare sinteticamente i presupposti allo svolgimento dell'attività di somministrazione, in riferimento alle caratteristiche delle agenzie di somministrazione e alle procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione. In questa ottica, per gli approfondimenti concettuali e normativi, relativi ai vari elementi presi in considerazione, si rimanda alla bibliografia ragionata nell'ultimo paragrafo.

2. Le agenzie di somministrazione di lavoro: tipologie.

Le agenzie di somministrazione di lavoro, così definite dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 276/2003 ⁽¹⁾, si distinguono in due ca-

⁽¹⁾ In  *Riforma Biagi*.

tegorie. Da un lato le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo generalista, autorizzate allo svolgimento della somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dall'altro lato le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo specialista, abilitate, mediante autorizzazione, a somministrare lavoro a tempo indeterminato per una delle attività previste dall'articolo 20, comma 3, lettere da *a*) a *b*).

Nello specifico, questo significa che le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo generalista sono autorizzate a somministrare lavoro a tempo determinato sulla base di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa utilizzatrice (ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276/2003) senza vincoli di mansione o di attività svolta dall'impresa utilizzatrice. Tali agenzie possono inoltre somministrare lavoro a tempo indeterminato per tutte le attività per le quali il decreto legislativo n. 276/2003 (articolo 20, comma 3) ammette tale somministrazione e in particolare:

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;

c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g) per la gestione di *call center*, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

In riferimento invece alle agenzie di somministrazione di tipo specialista, esse si caratterizzano da un lato per il fatto di poter somministrare lavoro *soltanto* a tempo indeterminato e dall'altro per la specializzazione in una delle attività, appena sopra elencate, per le quali tale somministrazione è consentita. Infatti l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, le definisce come abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività per le quali è consentita la somministrazione a tempo indeterminato. In realtà e più precisamente, l'esclusività è relativa all'autorizzazione, nel senso che l'autorizzazione a svolgere l'attività di somministrazione a tempo indeterminato è relativa ad una delle attività di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da *a)* a *b)*, del decreto legislativo n. 276/2003. Non si esclude quindi che l'agenzia possa chiedere più autorizzazioni per somministrare lavoro a tempo indeterminato, ciascuna riferita ad una singola attività per la quale è consentito il ricorso alla fattispecie.

3. L'autorizzazione e le procedure.

Le agenzie di somministrazione — così come tutte le altre agenzie per il lavoro — possono operare sul mercato del lavoro soltanto se in possesso della apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A differenza delle altre attività, che posso essere oggetto anche di autorizzazione regionale, l'attività di somministrazione può essere esclusivamente autorizzata a livello nazionale.

Questo sta a significare che l'attività di somministrazione di lavoro non può essere esercitata liberamente, ma soltanto da operatori che abbiano dimostrato di essere in possesso dei requisiti giuridici e finanziari che la normativa richiede per l'ottenimento dell'autorizzazione. Tale autorizzazione costituisce, quindi, una barriera all'ingresso nel mercato del lavoro e assolve alla funzione di un controllo preventivo sugli operatori che eserciteranno l'attività di somministrazione, attraverso appunto severi requisiti che devono essere soddisfatti per l'ottenimento dell'autorizzazione.


Questo controllo preventivo, attuato proprio attraverso lo strumento dell'autorizzazione, risponde principalmente ad esigenze di tu-

tela dei diritti dei lavoratori, in particolare garantendo la solvibilità dell'impresa, la professionalità degli operatori.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione, unica per tutte le tipologie di attività oggetto di autorizzazione, è definita dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 276/2003 e specificata dal decreto ministeriale 23 dicembre 2003 ⁽²⁾. Benché sia stato confermato l'impianto precedentemente esistente per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, importante novità è rappresentata dall'introduzione del principio del silenzio-assenso, grazie al quale le agenzie possono avere certezza della durata del procedimento amministrativo.

Contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione, l'agenzia di somministrazione deve presentare domanda di iscrizione all'Albo delle agenzie, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in formato elettronico ⁽³⁾, come espressamente previsto dal decreto ministeriale 23 dicembre 2003, articolo 1. Esso si articola in cinque sezioni, una per ogni tipologia di agenzia. A seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione, nella sezione I vengono quindi iscritte le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo generalista, che, come sopra anticipato, sono abilitate allo svolgimento di tutte le forme di somministrazione a tempo determinato e indeterminato, mentre nella sezione II le agenzie di somministrazione di lavoro, di tipo specialista, abilitate a svolgere somministrazione di lavoro a tempo indeterminato in uno degli ambiti definiti dall'articolo 20, comma 3 ⁽⁴⁾.

Il decreto legislativo n. 276/2003, articolo 4, nonché il decreto ministeriale 23 dicembre 2003, articolo 4, stabiliscono inoltre che le agenzie iscritte alla sezione I dell'Albo vengono automaticamente iscritte alle sezioni III, IV e V, in altre parole che le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo generalista sono automaticamente autorizzate a svolgere l'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale ⁽⁵⁾. A differenza di queste, le

⁽²⁾ In  *Agenzia per il lavoro*.

⁽³⁾ L'Albo delle agenzie è consultabile al sito www.welfare.gov.it, voce *Lavoro, Agenzie per il lavoro - Albo informatico*.

⁽⁴⁾ Per completezza, si ricorda che alla sezione III vengono iscritte le agenzie di intermediazione, alla IV le agenzie di ricerca e selezione del personale e alla V le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

⁽⁵⁾ Sul ruolo e le funzioni nel mercato del lavoro delle agenzie di somministra-

agenzie di somministrazione di lavoro di tipo specialista, iscritte alla sezione II, sono autorizzate a svolgere solo la tipologia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per la quale hanno richiesto l'autorizzazione. Ciò non toglie che possano svolgere altre tipologie di attività, sulla base di apposita autorizzazione, oppure altre attività non oggetto di autorizzazione.

Con riferimento all'autorizzazione, rilevante è la specificazione, contenuta nell'articolo 10 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, del divieto di transazione commerciale, previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 276/2003. Viene quindi esplicitato il divieto di concessione o trasferimento a terzi, anche a titolo gratuito, dell'autorizzazione, nonché il ricorso a contratti di natura commerciale per cedere anche parte dell'attività oggetto dell'autorizzazione. Anche la circolare ministeriale 24 giugno 2004, n. 25 ⁽⁶⁾ specifica ulteriormente l'impossibilità di esternalizzare anche parte dell'attività oggetto dell'autorizzazione. Nel caso quindi delle agenzie di somministrazione, posta l'impossibilità di cedere l'autorizzazione, non è neppure prevista la possibilità di affidare a terzi anche parte dell'attività, per esempio la ricerca e selezione di candidati, la gestione delle banche dati, la raccolta di *curricula*, ma nemmeno la stipula di contratti ⁽⁷⁾.

4. I requisiti per l'autorizzazione.

Il rilascio della autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari, definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 276/2003, posti — come già accennato —, soprattutto in riferimento all'attività di somministrazione, a tutela del lavoratore, con

zione di lavoro di tipo generalista, cfr. G. BOCCHIERI, *Le agenzie di somministrazione di lavoro*, in P. OLIVELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi*, Giuffrè, Milano, 2005, 180.

⁽⁶⁾ In [\[www\] Agenzia per il lavoro](#).

⁽⁷⁾ Per un approfondimento del divieto di esternalizzazione delle attività delle agenzie per il lavoro e in particolare delle agenzie di somministrazione di lavoro, formulato anche sulla base del parere del Consiglio di Stato del 29 settembre 1999, cfr. S. SPATTINI, M. TIRABOSCHI, *Le agenzie per il lavoro: tipologie, requisiti giuridico-finanziari e procedure di autorizzazione*, in P. OLIVELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *op. cit.*, § 6, 159-162.

lo scopo prioritario di garantire l'affidabilità, la professionalità e la solvibilità delle agenzie.

Accanto ai requisiti finanziari particolarmente elevati richiesti alle agenzie di somministrazione di lavoro, a garanzia dei crediti di terzi, gli altri requisiti riguardano, in particolare, l'oggetto sociale, le competenze professionali, l'idoneità dei locali e l'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro.

4.1. L'oggetto sociale delle agenzie di somministrazione di lavoro.

Con riferimento a tali requisiti, nonostante la continuità con la normativa previgente in materia di società di fornitura di lavoro temporaneo, la novità principale si riscontra in relazione all'oggetto sociale delle agenzie di somministrazione di lavoro. A differenza del passato, non è più previsto che l'attività oggetto di autorizzazione, nel caso di specie la somministrazione, debba essere oggetto sociale esclusivo dell'agenzia, anche se rimane la previsione che essa debba essere oggetto sociale prevalente per le agenzie di somministrazione di tipo generalista, mentre per le agenzie di tipo specialista non è richiesta la prevalenza della somministrazione quale oggetto sociale.

La verifica della sussistenza di tale requisito, cioè della prevalenza dell'oggetto sociale non può che avvenire *ex post*. Il decreto ministeriale 23 dicembre 2003, articolo 6, comma 3, con interpretazione della circolare ministeriale 24 giugno 2004, n. 25, specifica le modalità di calcolo della prevalenza dell'oggetto sociale, su cui si basa la verifica di tale requisito.

Nella prassi, il venir meno dell'oggetto sociale esclusivo rende quindi le agenzie soggetti polifunzionali, consentendo loro di svolgere accanto all'attività di somministrazione di lavoro, altre attività oggetto di autorizzazione — intermediazione, ricerca e selezione di personale, *outplacement* — così come altre attività che non richiedono autorizzazione, come per esempio l'attività di appalto.

4.2. Le competenze professionali e l'idoneità dei locali.

Nell'ottica di garantire la professionalità delle agenzie, tra gli altri requisiti, il legislatore ha previsto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 276/2003, la « disponibilità di uffici in

locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali », rimandando ulteriori specifiche ad apposito decreto ministeriale, emanato in data 5 maggio 2004 ⁽⁸⁾.

Con riferimento alle competenze professionali, è richiesta, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale in parola, la presenza di almeno quattro persone nella sede principale dell'agenzia e due in ogni regione in cui sia presente l'agenzia, con esperienza almeno biennale nel settore della somministrazione, ovvero in settori affini, connessi alla gestione delle risorse umane. La circolare ministeriale 24 giugno 2004, n. 25, specifica inoltre che in ogni filiale devono essere presenti almeno due dipendenti qualificati, che ai sensi della circolare ministeriale 21 luglio 2004, n. 30 ⁽⁹⁾, sono definiti come persone che abbiano acquisito esperienza nel settore ovvero abbiano conseguito una laurea in giurisprudenza, economia, psicologia, scienze politiche ed affini oppure abbiano frequentato corsi di formazione in materie inerenti il mercato del lavoro.


Per quanto attiene invece alla idoneità dei locali, requisito imposto per garantire ulteriormente la dimensione professionale dell'attività, il decreto ministeriale 5 maggio 2004 stabilisce che tali locali debbano essere separati dai locali di altri soggetti e in particolare dotati di attrezzature d'ufficio, informatiche e telematiche, necessarie per svolgere l'attività, e non ultimo che siano conformi alle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Per garantire inoltre la massima pubblicità e trasparenza nei confronti dei clienti, lavoratori e datori di lavoro, relativamente al possesso da parte dell'agenzia dell'autorizzazione necessaria per svolgere l'attività di somministrazione, nonché consentire l'eventuale verifica di tale condizione, è previsto, dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 maggio 2004, che all'esterno e all'interno delle agenzie siano indicati, in modo visibile, gli estremi della autorizzazione e dell'iscrizione all'Albo.

4.3. L'interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro.

Nella costruzione della rinnovata organizzazione del mercato del

⁽⁸⁾ In  Agenzia per il lavoro.

⁽⁹⁾ In  Agenzia per il lavoro.

lavoro, attuata dal decreto legislativo n. 276/2003, particolare rilevanza è stata riservata alla istituzione della borsa continua nazionale del lavoro ⁽¹⁰⁾. Essa non può che basarsi sulle informazioni (*vacancies* e *curricula*) immesse nel sistema dai diretti interessati, quali datori di lavoro in cerca di personale e lavoratori in cerca di occupazione, ma in particolare sulla condivisione delle informazioni relative a domanda e offerta di lavoro in possesso degli operatori pubblici e privati del mercato, quindi anche delle agenzie per il lavoro.

Nell'ottica di quanto descritto, è infatti previsto tra i requisiti richiesti alle agenzie per il lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 276/2003, la connessione delle agenzie per il lavoro alla borsa continua nazionale del lavoro. Tale obbligo non viene ottemperato semplicemente con una generica connessione alla borsa, ma concretamente attraverso l'immissione nel sistema dei dati e informazioni acquisiti dai lavoratori e dai datori di lavoro, nel rispetto delle indicazioni rese dai soggetti stessi in riferimento alla diffusione dei dati, come previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003.

5. Un nuovo ruolo per le agenzie di somministrazione.

Accanto al ruolo proprio delle agenzie di somministrazione di lavoro, il decreto legislativo n. 276/2003, attraverso l'articolo 13 ⁽¹¹⁾, ha attribuito ad esse la funzione di gestione e attuazione di particolari politiche attive del lavoro. Attraverso la somministrazione di lavoro, tali agenzie possono così assumere un ruolo attivo nel reinserimento dei lavoratori svantaggiati nel mercato del lavoro.

Mediante la *presa in carico* ⁽¹²⁾ del soggetto svantaggiato, garantita dalla definizione di un piano individuale di inserimento e dalla individuazione di un tutore con adeguate competenze professionali, con

⁽¹⁰⁾ In  *Borsa continua nazionale del lavoro*.

⁽¹¹⁾ Cfr. Il contributo di P. RAUSEI, *Lo «statuto giuridico» del lavoratore nel mercato: trasparenza, formazione e tutela per i lavoratori svantaggiati*, in questa Parte, Sez. (C).

⁽¹²⁾ Sul concetto della *presa in carico*, si veda L. DEGAN, P. TIRABOSCHI, *Le forme sperimentali di raccordo tra pubblico e privato: l'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *La riforma Biagi del mercato del lavoro*, Giuffrè, Milano, 2004, 598.

la funzione di accompagnamento del lavoratore durante il suo percorso di riqualificazione e reinserimento al lavoro, le agenzie di somministrazione possono assumere tali lavoratori svantaggiati in deroga al principio di parità di trattamento, in particolare retributivo, potendo sfruttare questa leva a fine promozionale di inserimento dei lavoratori nel mercato.

6. Bibliografia ragionata.

Per una prima interpretazione del decreto legislativo n. 276/2003, si veda M. TIRABOSCHI (a cura di), *La riforma Biagi del mercato del lavoro*, Giuffrè, Milano, 2004; per una analisi del titolo II, su organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, cfr. P. OLIVELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi*, Giuffrè, Milano, 2005.

In generale sull'impianto del regime autorizzatorio e sulla organizzazione del mercato del lavoro, si veda M. TIRABOSCHI, *Regolazione del mercato del lavoro e modello organizzativo*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *La riforma Biagi del mercato del lavoro*, cit.; ma anche D. GAROFALO, *Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro [Titolo II - artt. 3-19]: dal collocamento al rapporto giuridico per il lavoro*, in P. CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti. Dopo il decreto legislativo 276/2003*, Cacucci, Bari, 2004. Sul rapporto tra regime di autorizzazione e controllo pubblicistico ragiona V. ANGIOLINI, *Le agenzie del lavoro tra pubblico e privato*, in G. GHEZZI (a cura di), *Il lavoro tra progresso e mercificazione*, Ediesse, Roma, 2004; ma sulla funzione dell'autorizzazione quale barriera all'entrata del mercato del lavoro sia consentito rimandare anche a S. SPATTINI, *La disciplina del mercato del lavoro: regime autorizzatorio e accreditamenti*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *La riforma Biagi del mercato del lavoro*, cit., 494.

Con riferimento alle tipologie di agenzie di somministrazione, ma anche alle agenzie per il lavoro in generale, si vedano S. SPATTINI, M. TIRABOSCHI, *Le agenzie per il lavoro: tipologie, requisiti giuridico-finanziari e procedure di autorizzazione*, in P. OLIVELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi*, cit., § 2; P. RAUSEI, *Somministrazione di lavoro*, Ipsoa, Milano, 2004, 31; con riferimenti anche alla normativa internazionale in materia, cfr. A. LASSANDARI, *Regime autorizzatorio e accreditamenti*, in E. GRAGNOLI, A. PERULLI (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali*, Cedam, Padova, 2004, § 2; P. TULLINI, *Agenzie per il lavoro*, in L. MONTUSCHI, F. LISO, M. PEDRAZZOLI, P. ICHINO, A. MARESCA, C. ZOLI, R. ROMEI, R. DEL PUNTA, P. TULLINI, L. NOGLER, P. BELLOCCHI, *Il nuovo mercato del lavoro d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Zanichelli, Bologna, 2004; ma anche G. FALASCA, *I soggetti privati autorizzati a svolgere i servizi per l'impiego e la somministrazione di manodopera*, in M. MAGNANI, P.A. VARESI (a cura di), *Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali*, Giapichelli, Torino, 2005, §§ 4 e 5.

Per quanto riguarda le procedure di rilascio dell'autorizzazione, di iscri-

zione all'Albo delle agenzie per il lavoro e i requisiti richiesti dalla normativa, si veda, con particolare riferimento alle agenzie di somministrazione, P. RAU-SEI, *Somministrazione di lavoro*, cit.; inoltre cfr. M. MAIANI, *Le agenzie per il lavoro*, in L. GALANTINO (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro*, cit., e A. LASSANDARI, *Requisiti giuridici e finanziari*, in E. GRAGNOLI, A. PERULLI (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali*, cit.

Insieme alla descrizione dei requisiti autorizzatori, pone attenzione all'oggetto sociale delle agenzie per il lavoro, P. TULLINI, *Requisiti giuridici e finanziari*, in L. MONTUSCHI, F. LISO, M. PEDRAZZOLI, P. ICHINO, A. MARESCA, C. ZOLI, R. ROMEI, R. DEL PUNTA, P. TULLINI, L. NOGLER, P. BELLOCCHI, *Il nuovo mercato del lavoro d.lgs. 10 settembre 2003*, n. 276, cit.; sul superamento dell'oggetto sociale esclusivo si ricorda anche M. BIAGI, *Collocamento e somministrazione di manodopera: appunti per una riforma*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *La riforma del collocamento e i nuovi servizi per l'impiego*, Giuffrè, Milano, 2003.

Sul principio del silenzio-assenso nel rilascio della autorizzazione, critico è V. ANGIOLINI, *Le agenzie del lavoro tra pubblico e privato*, cit., 29.

Trattano della nuova funzione della agenzie di somministrazione rispetto all'inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 276/2003, C. TIMELLINI, *La tutela per i lavoratori svantaggiati: il raccordo pubblico-privato e le cooperative sociali*, in L. GALANTINO (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro*, cit.; A. BELLAVISTA, *L'incentivazione del raccordo pubblico e privato*, in G. GHEZZI (a cura di), *Il lavoro tra progresso e mercificazione*, cit., 79; G. BOCCHIERI, *Le agenzie di somministrazione di lavoro*, in P. OLIVELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi*, cit., 187; L. NOGLER, *Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato*, in L. MONTUSCHI, F. LISO, M. PEDRAZZOLI, P. ICHINO, A. MARESCA, C. ZOLI, R. ROMEI, R. DEL PUNTA, P. TULLINI, L. NOGLER, P. BELLOCCHI, *Il nuovo mercato del lavoro d.lgs. 10 settembre 2003*, n. 276, cit., 173, e M. TIRABOSCHI, *Misure di incentivazione del raccordo pubblico-privato: le agenzie sociali per il lavoro*, in P. OLIVELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi*, cit., 315.